

DISPOSIZIONI DISEGNO DI LEGGE STABILITÀ 2016

A.S. 2111 – Approvato dall’Aula del Senato, con fiducia, in prima lettura, nella seduta di venerdì 20 novembre 2015;

A.C. 3444 – Assegnato alla Commissione V Bilancio della Camera, in seconda lettura.

Sintesi del testo e degli emendamenti approvati in Commissione V Bilancio del Senato, nel testo del maxiemendamento 1.9000 del Governo, interamente sostitutivo della legge di Stabilità.

Art. 1	Artt.	Disposizioni
Comma (XXX) del maxiemendamento 110-113	DDL AS 2111 15	<p>Reclutamento professori</p> <p>Con la norma, ai commi 110 e 111, si prevede l’assunzione nel sistema universitario italiano di 500 professori di I e II fascia secondo procedure nazionali distinte rispetto alle ordinarie modalità di assunzione vigenti previste dalla legge 240/10 (abilitazione nazionale e concorsi locali).</p> <p>Per le predette finalità si dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di uno specifico “Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito” al quale sono assegnate risorse pari ad euro 38 mln. nell’anno 2016 e pari a euro 75 mln. a decorrere dall’anno 2017.</p> <p>Nella precedente formulazione del comma 1 del DDL originario le predette risorse erano destinate - per le medesime finalità - a incrementare la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).</p> <p>Al fine di velocizzare le chiamate dirette, all’esito delle procedure selettive, la lettera e) del comma 112, prevede che almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di I e di II fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura. (c. 113)</p>
116		<p>La disposizione è finalizzata alla proroga, fino al 31 dicembre 2016, dei rapporti convenzionali tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le imprese esterne di pulizia.</p> <p>La proroga comporta una maggiore spesa di euro 19 milioni nel 2016. Norma introdotta in V commissione Bilancio.</p>

Pubblico impiego - Dotazioni organiche dirigenti pubblici e disposizioni in materia di conferimento di incarichi, Personale province e città metropolitane, Rinnovi contrattuali PA.

117	Art. 16 c. 1-6	<p>Priorità assunzionali</p> <p>La disposizione prevede che le facoltà assunzionali del triennio 2016/2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante procedure selettive gestite dalla SNA, nonché dei vincitori delle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale già gestite dalla medesima SNA, 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia e complessivamente di 10 avvocati e 10 procuratori dello Stato. Tali assunzioni operando, sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle PA.</p>
120		<p>La disposizione, volta a razionalizzare nelle regioni e negli enti locali gli uffici dirigenziali e a garantire una maggiore flessibilità della figura dirigenziale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica determinando possibili risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione, non quantificabili a priori, che in ogni caso rimangono acquisiti a miglioramento dei bilanci degli enti e sono destinabili alle finalità del comma 124.</p>
118 e 123		<p>La disposizione, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che vengano resi indisponibili, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come rideterminate in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, i posti di livello dirigenziale generale e non generale che risultino vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenuto comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.</p> <p>Il comma 123 individua le categorie di personale escluse dall'attuazione delle disposizioni <i>(La disposizione non si applica al personale: in regime di diritto pubblico; delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali; degli uffici giudiziari; dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; delle agenzie fiscali)</i></p>
124		<p>La disposizione - volta a razionalizzare, nelle regioni e negli enti locali, gli uffici dirigenziali e a garantire una maggiore flessibilità della figura dirigenziale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica determinando, all'inverso, possibili risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione, non quantificabili a priori, che in ogni caso rimangono acquisiti a miglioramento dei bilanci degli enti e sono destinabili alle finalità del comma 124.</p>

125	c. 8-9	<p>Questi commi modificano la disciplina delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. (limiti turn over)</p> <p>La disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>Vengono modificate nello specifico, le facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti di ricerca (ad esclusione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo), operando una distinzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale.</p> <p>In particolare, le citate amministrazioni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nella misura del 25 % del budget derivante dalle cessazioni di personale della medesima qualifica avvenute nell'anno precedente e del 100% a decorrere dall'anno 2019. Per quanto riguarda invece il personale dirigenziale, le predette facoltà assunzionali sono fissate, per l'anno 2016, nelle misure previste a legislazione vigente, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2.</p> <p>Le disposizioni non si applicano al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai comparti scuola e università, continua ad applicarsi la normativa di settore.</p> <p>La norma è restrittiva rispetto alla legislazione vigente.</p> <p>La stima delle economie derivanti dalla predetta disposizione, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, è pari a circa 44 milioni di euro nel 2016, 156 ml. nel 2017 e 319 ml. nel 2018. A regime la norma comporta minori oneri per 413 ml. di euro.</p> <p>In sede referente è stato introdotta (con l'approvazione dell'emendamento 16.2100) la previsione che gli istituti ed enti di ricerca possano continuare ad avvalersi del personale a contratto di collaborazione e coordinata e continuativa (in essere al 31 dicembre 2015), mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato, "previa verifica di idoneità".</p>
126	9	<p>Prevede che regioni ed enti locali si allineino al nuovo e più rigoroso regime delle facoltà assunzionali previsto per le amministrazioni centrali al comma 125</p> <p>Al fine di favorire il processo di ricollocazione presso gli enti territoriali del personale provinciale soprannumerario restano comunque ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del predetto decreto legge è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.</p>

127		<p>Con la disposizione, che interviene sulla disciplina dei compensi previsti per gli amministratori di società cd. “strumentali” in controllo pubblico (art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e successive modificazioni) e a totale partecipazione pubblica (comma 5 del citato art. 4, che fa espresso rinvio al terzo periodo comma 4), si stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori dipendenti dall’amministrazione titolare della partecipazione o dalla società controllante restano acquisiti all’amministrazione o società di appartenenza e non possono essere destinati ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio.</p> <p>Resta fermo, in ogni caso, come previsto dalla vigente normativa, il diritto alla copertura assicurativa e il rimborso delle spese documentate.</p>
128	11	<p>Limiti retribuzioni accessorie.</p> <p>Il comma 11 dell’articolo 16 del DDL originario limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.</p> <p>(limite complessivo costituito, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dalle risorse determinate per le medesime finalità per l’anno 2015)</p> <p>Per le amministrazioni dello Stato, le economie derivanti dalla disposizione di cui al punto n. 1, sono quantificabili, a decorrere dal 2016, in complessivi 69,9 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, pari alla differenza tra le somme stanziare in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all’anno 2015.</p> <p>Per le restanti amministrazioni pubbliche, i risparmi derivanti dalla disposizione in esame, sono destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio.</p>
129		<p>Il comma 11-bis, introdotto dalla Commissione bilancio del Senato (con l'approvazione dell'emendamento 16.2430), è volto ad autorizzare l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali.</p>
246-247	Art. 27 c. 1-4	<p>Rinnovi contrattuali PA.</p> <p>La norma individua le risorse finanziarie utilizzabili, a decorrere dal 2016, per il riconoscimento di incrementi retributivi al personale statale, contrattualizzato e non, per il triennio 2016-2018.</p> <p>Le risorse integrano quelle già stanziare a decorrere dall’anno 2010 per l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’articolo 1, comma 452, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.</p> <p><u>Al riguardo</u>, il comma 247 precisa gli stanziamenti previsti, a decorrere dall’anno 2016, per la copertura degli oneri recati dal precedente comma 246, comprendono anche gli oneri riflessi a carico</p>

		delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP). Conseguentemente, a decorrere dal 2016, gli oneri annui in milioni di euro e al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni inclusa IRAP sono così determinati: 219 ml. per il personale statale; 81 ml. per il personale non contrattualizzato, per un totale, dal 2016, di 300 ml. di euro
248	c. 3	Prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo
249	4	Prevede che le disposizioni recate al comma 248, si applichino anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
250		<i>Personale Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio</i> La disposizione prevede l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche per il personale che già svolgeva attività presso il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio da parte della Regione Lombardia o dall'ente dalla stessa individuato. Em. 27.2000
254	Art. 27 c.8	Dalla disposizione, finalizzata a chiarire che talune misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) , non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l'inserimento delle stesse nell'ambito della pubblica amministrazione è un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di contenimento della spesa e che le federazioni opereranno comunque nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente.
440 e ss.	Art. 38	Norme finanziarie per le Province e città metropolitane Ricollocazione personale province e città metropolitane Si prevede che alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 , di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Il riparto del contributo è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, sentita la Conferenza Stato-città ed

		autonomie locali, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa viabilità ed edilizia scolastica.
commi 442,443 e 444		<p>Le disposizioni prevedono la nomina di un Commissario, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di accompagnare le Regioni nell'attuazione del processo di riordino delle funzioni provinciali, operando diversamente a seconda che le Regioni non abbiano o abbiano legiferato sul tema.</p> <p>Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che al Commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato e che si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Inoltre, si dispone che il trasferimento di personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane debba avvenire secondo le capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo nei bilanci dei predetti enti.</p> <p><i>In altri termini, il trasferimento del personale delle province e delle città metropolitane non è seguito dal trasferimento delle risorse finanziarie, in quanto assorbito nell'ambito delle predette capacità assunzionali. Pertanto, anche il predetto trasferimento risulta finanziariamente neutrale.</i></p>
447		<p>Si prevede una procedura semplificata di acquisizione di personale degli enti di area vasta da parte del Ministero della giustizia per un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo, per il biennio 2016-2017.</p> <p>La disposizione reca effetti onerosi pari a 23 milioni di euro per l'anno 2016 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.</p>
Università, Reclutamento ricercatori		
133	Art. 17, c. 1-4	<p>Si prevede di procedere ad un piano di assunzione di ricercatori di tipologia b) (cd. ricercatori in "tenure track" ovvero di quelle figure che hanno un contratto di 3 anni non rinnovabile e che al termine del triennio, se in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/10.</p> <p>A tal fine è stanziata una cifra pari a 47 milioni di euro per l'anno 2016 e 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. (emendamento 17.2000 dei Relatori)</p> <p>Si prevede l'assunzione di personale con profilo di Ricercatore, fascia stipendiale iniziale di inquadramento, di cui al CCNL II</p>

	<p>biennio economico del 13 maggio 2009, ed a valere sulle risorse stanziato dal comma 1, per gli enti pubblici di Ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.</p> <p>A tale fine il Fondo Ordinario per il Finanziamento degli Enti ed Istituzioni di Ricerca, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 .</p> <p>Ne deriva che il numero di ricercatori di tipo b) da assumere si attesta a circa 861 unità. (costo complessivo a regime pari a circa 50,5 milioni di euro)</p>
139	<p>La norma prevede il rifinanziamento, per l'importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (em. 17.2100)</p>
140	<p><i>Risorse per le scuole paritarie</i></p> <p>L'emendamento 17.2300 - approvato in sede referente con em. 17.2300 - modifica il comma 169 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), riguardante il sostegno alle <u>scuole paritarie</u>.</p> <p>In particolare, l'autorizzazione di spesa - attualmente prevista dal citato comma nella misura di 200 milioni di euro annui - viene riferita per tale ammontare al solo 2015 mentre se ne prevede l'incremento a 225 milioni di euro a decorrere dal 2016; con un incremento di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.</p>
141	<p><i>Concorso alle spese per l'acquisto di testi scolastici</i></p> <p>La norma prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di euro 10 milioni annui per ciascun anno del triennio 2016-2018, per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e si altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica Em. 17.2400</p>
142	<p><i>Incentivi fiscali per il rientro di lavoratori in Italia</i></p> <p>L'emendamento 17.2500 - approvato in sede referente in Commissione Bilancio - aggiunge un comma 5-bis nell'articolo 17. Tale disposizione modifica il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, introducendo la previsione secondo cui ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia dal 1° marzo al 6 ottobre 2015 si applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge 238/2010 nei limiti e alle condizioni ivi indicati.</p>

144		<p>Fondo per il finanziamento ordinario delle università</p> <p>La norma prevede l'incremento della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'importo di 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.</p> <p>Em. 17.5320</p>
436	Art. 37	<p>La norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).</p> <p>E' mantenuta in tal modo inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2016-2018.</p>
		Finanza locale
389	Art. 34	<p>Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica</p> <p>La disposizione è volta a stabilire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni 2017– 2019.</p> <p>Essa comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per ciascuno dei predetti anni, pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.</p> <p>Inoltre, dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>
390		<p>Proroga all'anno 2019 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, per il medesimo anno, per 2.202 milioni di euro, considerato che la riduzione della spesa sanitaria, per 2.000 milioni di euro, è già scontata nei tendenziali di finanza pubblica. (riduzione Fondo sanitario nazionale)</p>

392		La disposizione prevede, ai fini della riduzione del debito, che per l'anno 2016 sia attribuito alle regioni un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro . Il contributo, non rilevando ai fini del pareggio di bilancio, non determina oneri in termini di indebitamento netto.
Commi da 394 a 403	Art. 34-bis	Em 34.0.1000 <u>REGIONI</u> (decreto-legge 179/2015) I commi da 394 a 403 non producono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni aventi natura ordinamentale, ovvero riguardante le modalità di contabilizzazione di operazioni già previste e disciplinate dalla legislazione vigente.